

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO

ARTICOLO 1

È costituita una Società per azioni denominata

"VENETO INNOVAZIONE S.p.A."

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2075. Può essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

La Società è costituita per operare in conformità al modello gestionale "in house providing", quale descritto e disciplinato dall'ordinamento unionale (Direttiva 2014/24/UE) ed interno (art. 7, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ss.mm.ii.).

Pertanto, la Società:

a) è partecipata esclusivamente dalla Regione del Veneto (di seguito, per brevità, la "Regione"), anche per il tramite di società sottoposta al relativo controllo analogo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ss.mm.ii.;

b) opera in forza di quanto previsto dai successivi artt. 3 e 4, nello svolgimento dei servizi direttamente affidati alla stessa dalla Regione secondo il modello in house providing (i "Servizi Affidati In House").

ARTICOLO 2

La Società ha sede legale a Venezia (VE).

In conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere uffici e sedi secondarie e di rappresentanza in altre località in Italia e all'estero. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, si intende quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La Società ha lo scopo di promuovere, nei limiti delineati dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, dello Statuto della Regione e della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, industriale e turistico, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese, sostenendo anche attività che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e alla transizione digitale, e che favoriscono la qualificazione e l'aumento dell'occupazione, inclusa quella giovanile e femminile.

La Società ha inoltre lo scopo di promuovere, finanziare, iniziative per la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo, la competitività e la promozione del territorio e del sistema economico-produttivo regionale, l'attrazione degli investimenti e la promozione di nuova imprenditorialità, la trasformazione digitale e la sostenibilità energetica ed ambientale, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto. È scopo, inoltre, della Società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di promozione dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione

e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.

In particolare, la Società, in attuazione della programmazione regionale e degli indirizzi della Giunta regionale, esercita altresì le funzioni e svolge le attività in materia di:

- a) progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti finanziari regionali, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, anche in cofinanziamento con il sistema bancario e dei confidi, per la concessione di finanziamenti agevolati, anche combinati con contributi a fondo perduto, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno degli investimenti, del capitale circolante, dell'internazionalizzazione e della capitalizzazione delle imprese;
- b) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
- c) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti di finanza alternativa, anche in compartecipazione con altri investitori istituzionali nazionali ed europei;
- d) esercizio delle funzioni di organismo intermedio per la gestione degli strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi strutturali europei, previa stipulazione di specifico accordo con l'Autorità di gestione del Programma sotto la cui responsabilità la Società opera per l'esecuzione dei compiti da questa affidati;
- e) analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti di trasformazione digitale in attuazione delle strategie regionali;
- f) comunicazione e promozione delle iniziative della Giunta regionale;
- g) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell'innovazione;
- h) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;
- i) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;
- j) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;
- k) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;
- l) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
- m) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.

ARTICOLO 4

La Società perseguirà gli scopi di cui all'articolo 3 anche mediante:

- a) la promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle materie di competenza;
- b) la collaborazione con le università e con altri centri scientifici e impre-

se al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;

c) la formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell'innovazione;

d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove attività e sviluppino, utilizzino, diffondano l'alta tecnologia curando eventualmente anche la commercializzazione dei risultati ottenuti;

e) la consulenza e l'assistenza tecnica alla Regione e agli enti pubblici partecipanti in materia di gestione degli incentivi a favore delle imprese;

f) lo svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle di cui all'articolo 3, ivi compreso l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione delle misure agevolate;

g) l'assistenza tecnica ed amministrativa alle imprese con riferimento alle attività di finanza agevolata di cui all'articolo 3;

h) l'attività di recupero dei crediti, l'accertamento degli illeciti amministrativi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e gestione del contenzioso in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici riferiti alle attività di finanza agevolata di cui all'articolo 3;

i) la predisposizione e lo svolgimento, su affidamento della Regione, di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche con l'apporto scientifico delle università.

j) svolgimento, entro gli ambiti di intervento stabiliti dall'oggetto sociale, di attività editoriale esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto anche elettronico di attività attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché di attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, incluso concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti o obbligazioni proprie o di terzi.

Nei limiti consentiti dall'art. 2361, comma 1, c.c. e dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e comunque in maniera strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà anche assumere – direttamente o indirettamente – interessenze, quote o partecipazioni in società e consorzi, pubblici e privati, sia italiani che esteri, e in generale in enti collettivi, ivi compresi g.e.i.e., ed associazioni, nonché partecipare a raggruppamenti, anche temporanei, tra imprese, anche al di là di quanto previsto dalla lettera b) del precedente art. 3).

La Società dovrà realizzare oltre l'80 % (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei Servizi Affidati in House dalla Regione. In ogni caso, e dunque anche in caso di osservanza del limite di cui sopra, la produzione diversa da quella consistente nello svolgimento dei Servizi Affidati In House è consentita solo nel caso in cui permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività corrispondenti allo svolgimento degli stessi.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA, CAPITALE SO-

CIALE E PATRIMONIO

ARTICOLO 5

La società è partecipabile esclusivamente dalla Regione e/o da società sottoposte al relativo controllo analogo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per mezzo delle quali il controllo analogo della Regione sia comunque esercitato anche sulla Società.

È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento della titolarità azioni e/o costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (nel prosieguo, “**Trasferimento**”), idoneo a far venir meno il carattere totalitario della (diretta o indiretta) partecipazione pubblica al capitale (ai sensi del comma precedente) e/o la soggezione della Società al controllo analogo, anche indiretto o a cascata, esercitato su di essa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla Regione.

È fatto, quindi, divieto di iscrizione nel Libro dei Soci di ogni Trasferimento effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo. Ogni Trasferimento che violi le disposizioni del presente articolo non sarà, pertanto, opponibile alla Società e non consentirà l'esercizio dei diritti sociali da parte del beneficiario.

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila virgola zero zero) rappresentato da 10.000 (diecimila) azioni non emesse e prive di valore nominale fisso.

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito nei limiti e secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative e attribuiscono ai titolari uguali diritti.

La qualità di azionista costituisce, di per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Le azioni non possono essere costituite in pegno con effetto verso la Società, a meno che dalle pattuizioni di pegno, di cui dovrà essere data notizia dal socio interessato all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la successiva iscrizione nel Libro dei soci, non risulti che il diritto di voto è attribuito al socio debitore.

È fatto, quindi, divieto di iscrizione nel Libro dei Soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo. Ogni trasferimento di azioni che avvenga in violazione di dette disposizioni non sarà, pertanto, opponibile alla società e non consentirà l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti sociali.

ARTICOLO 8

Il versamento dei conferimenti corrispondenti alle azioni sottoscritte dovrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 9

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei suoi scopi da:

- a) emissione di obbligazioni nominative e/o al portatore, o altri titoli di debito, previa approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- b) finanziamenti a media e lunga scadenza, da attingere presso istituti di credito;
- c) contributi forniti a qualsiasi titolo da enti pubblici o assimilati;

d) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

Sono organi della Società: l'Assemblea, l'Amministratore Unico o, nei casi previsti dalla legge e previa delibera dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale.

Non è consentita la costituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Non è consentita la corresponsione ai componenti degli organi sociali di gettoni presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della loro attività o trattamenti di fine mandato.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

L'intervento in Assemblea è regolato dalla legge. L'azionista può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, munito di procura valida per una sola riunione, stesa in forma di scrittura privata.

Nel caso in cui la Regione partecipi solo indirettamente alla Società, essa può comunque intervenire in Assemblea, pur senza diritto di voto, per mezzo di un proprio rappresentante, che il presidente dell'Assemblea è tenuto ad ammettere alle relative sedute, dandone atto a verbale.

La Regione del Veneto è rappresentata dal suo Presidente in carica o da un suo delegato.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa potrà essere convocata anche fuori sede sociale, entro i confini della Regione Veneto.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è convocata su determinazione dell'Amministratore Unico o dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge. La convocazione è fatta mediante avviso contenente:

- l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare;
- l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'avviso di convocazione contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato al Socio e alla Regione del Veneto, ove questa controlli la Società solo in via indiretta, mediante Raccomandata A/R oppure mediante Posta Elettronica Certificata o con altri mezzi telematici nel rispetto della normativa vigente, da far pervenire almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche attraverso mezzi di telecomunicazione audio/video che permettano la possibilità di interagire a tutti i

partecipanti.

In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in videoconferenza e/o teleconferenza che:

- sia consentito di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto, del codice civile) le modalità e/o le forme del collegamento video-audio.

I partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

Le modalità di partecipazione telematica saranno comunicate tempestivamente a tutti gli interessati.

L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario verbalizzante.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ARTICOLO 14

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa spettanti ai sensi di legge, nonché sugli argomenti riconducibili all'esercizio del controllo analogo e su quelli che l'organo amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione, anche in deroga all'art. 2380 bis c.c.

Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo, l'Assemblea ordinaria è sempre convocata, per deliberare in merito alle decisioni gestorie concernenti:

- (a) l'approvazione del piano strategico e industriale triennale predisposto dall'organo amministrativo;
- (b) l'approvazione del *budget* economico annuale predisposto dall'organo amministrativo e comprensivo di relazione programmatica annuale entro e non oltre il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;
- (c) l'acquisizione e la dismissione di aziende, rami d'azienda, purché comportino, singolarmente considerate, l'impegno o il disimpegno di un ammontare di risorse superiore ad una quota globale del 15% (quindici per cento) del patrimonio netto risultante dell'ultimo bilancio approvato;
- (d) l'approvazione degli atti negoziali di valore superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto (diversi da quelli di cui alle precedenti lettere) risultante dell'ultimo bilancio approvato;

L'Assemblea, riunita in sede straordinaria, infine, delibera su tutte le materie per le quali tale modalità sia richiesta dalla legge, incluse tutte le decisioni che comportino modificazioni dell'atto costitutivo ovvero dello Statuto, gli aumenti di capitale, la trasformazione, la fusione e la scissione della Società, il trasferimento della sua sede all'estero.

Sarà in ogni caso consentito al socio, nonché alla Regione, che potranno indicare uno o più delegati, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, di effettuare le seguenti attività di controllo:

- i. procedere a controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore generale (ove presente), nonché dell'intera documentazione sociale;
- ii. richiedere ogni chiarimento utile agli amministratori ed al direttore generale (ove presente), al personale competente in merito all'andamento della gestione ed al compimento di singole operazioni condotte dalla Società;
- iii. acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza *ex d.lgs. 231/2001*, ove nominato, anche mediante incontri con un proprio rappresentante;
- iv. richiedere all'organo amministrativo, ed ottenere da esso, relazioni specifiche su aspetti dell'attività sociale;
- v. partecipare come uditore, mediante un proprio rappresentante, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Al fine di consentire l'esercizio del controllo *ex post*, l'organo amministrativo della Società predispone:

a) una relazione semestrale sull'attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 comma 3 *ter*, legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 s.m.i., da inviare alla Giunta regionale ed alla società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della quale quest'ultima esercita il controllo analogo, entro novanta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione ed agli indirizzi preventivamente approvati dall'Assemblea stessa e/o forniti dalla Regione nelle convenzioni in essere, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie, corredata dalle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti e agli squilibri finanziari riscontrati. In tale ultimo caso, l'Assemblea esprimerà le proprie determinazioni e potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità e l'organo amministrativo ne sarà vincolato;

b) la rendicontazione in sede di assemblea di bilancio degli obiettivi assegnati dalla Regione nel Documento di Programmazione Economico- Finanziaria Regionale (DEFR) ovvero mediante altri provvedimenti amministrativi sulla base della legislazione vigente.

Le decisioni dell'organo amministrativo che importino modifica o violazione delle decisioni assunte dall'Assemblea o delle direttive impartite dalla Regione sono invalide e costituiscono un grave inadempimento degli obblighi gravanti sugli amministratori in forza dello Statuto, cui consegue l'immediata revocabilità degli amministratori che non vi si sono opposti e il venir meno del loro diritto al compenso relativo all'esercizio in cui tali decisioni sono state assunte. Coloro che hanno il potere di rappresentanza esterna della società sono obbligati ad astenersi dal darvi esecuzione. La mancata o infedele esecuzione delle decisioni assunte dall'assemblea costituisce, a propria volta, un grave inadempimento degli obblighi gravanti sugli amministratori in forza dello Statuto, cui consegue l'immediata revocabilità degli amministratori che non vi si sono opposti e il venir meno del loro diritto al com-

penso relativo all'esercizio in cui tali decisioni sono state assunte.

ARTICOLO 15

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, o, in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dalla stessa Assemblea.

Per la redazione del verbale, quando non debba essere effettuata dal Notaio, l'Amministratore Unico o il Presidente è assistito da un segretario.

L'Amministratore Unico o il Presidente controlla la regolarità delle singole deleghe e il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni, assicurando l'applicazione delle disposizioni di legge.

AMMINISTRATORE UNICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

L'amministrazione della Società è di norma affidata, ai sensi dell'art. 2380, primo comma, c.c., nonché del secondo comma dell'art. 11 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ad un Amministratore Unico nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dal Consiglio regionale della Regione Veneto fintanto che la società sia partecipata - ai sensi dell'art. 2 lett. f) e g) del d.lgs. 175/2016 - in via totalitaria da tale Ente.

L'assemblea può, tuttavia, con delibera espressamente motivata con riferimento a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e che tenga conto delle esigenze di contenimento dei costi, disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. In tal caso, la nomina dei componenti effettuata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2499 c.c. assicura la rappresentanza delle minoranze e il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.

L'Amministratore Unico, ovvero gli amministratori nel caso di organo amministrativo collegiale, deve possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa di riferimento, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto. L'Amministratore Unico, ovvero gli amministratori, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, devono presentare documentazione attestante un'esperienza complessiva maturata di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di ulteriori deleghe al Presidente preventivamente autorizzata dall'Assemblea e salva la possibilità di rilasciare, agli altri Consiglieri o anche a soggetti estranei al Consiglio, procure generali o speciali.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto il Consiglio regionale, elegge nel suo seno il Presidente che è anche il Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15, il Vicepresidente che sostituisce il

Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di oneri aggiuntivi, e l'Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione fissa i poteri di rappresentanza e di firma nei confronti di terzi ed in giudizio del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle deleghe attribuite.

Gli amministratori, se non revocati, durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La loro decadenza, per decorrenza dei termini, avrà effetto soltanto quando il Consiglio sarà ricostituito.

Potranno essere revocati dalla carica, integrandosi una giusta causa di revoca, gli amministratori che dolosamente o negligenemente violino gli obblighi su di loro gravanti in virtù della Legge o del presente Statuto.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi e per gli effetti dell'art.2386 del Cod. Civ..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione; essi scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

L'organo amministrativo può riunirsi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le delibere sono documentate dai verbali delle adunanze sottoscritti dal Presidente e da un segretario designato dal Consiglio medesimo.

L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 C.C. deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ARTICOLO 19

L'organo amministrativo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea, nonché opera, su preventiva autorizzazione di quest'ultima, nei casi indicati all'art. 14 del presente Statuto.

In particolare, l'organo amministrativo agisce nell'ambito di quanto previsto dal piano strategico e industriale triennale e nel rispetto del budget annuale, così come approvati dall'Assemblea.

Nei suddetti documenti sono definiti i programmi e gli obiettivi pluriennali e annuali ed è determinato il piano degli investimenti conseguenti.

ARTICOLO 20

All'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, al

Presidente e agli Amministratori spetta, oltre al compenso stabilito dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, nei limiti di legge.

ARTICOLO 21

L'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente è il legale rappresentante della Società.

La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente, o a chi lo sostituisce. La firma di chi sostituisce il Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento di questo ultimo.

Con apposita deliberazione del Consiglio, la firma singola o congiunta può essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, ad un altro membro del Consiglio, o a dirigenti della società.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dal Consiglio regionale della Regione Veneto fintanto che la società sia partecipata - ai sensi dell'art. 2 lett. f) e g) del d.lgs. 175/2016 - in via totalitaria da tale Ente. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nomina dei componenti del collegio garantisce il rispetto dell'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci all'atto della nomina, ed elegge il Presidente del Collegio Sindacale, qualora il Consiglio regionale non vi abbia già provveduto.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La loro decadenza, per decorrenza dei termini, avrà effetto soltanto quando il Collegio sarà ricostituito.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, le sue deliberazioni devono assumersi a maggioranza assoluta.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 23

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee. Il Collegio Sindacale dovrà incontrarsi almeno semestralmente con l'Organo Amministrativo per essere aggiornato sulla gestione e andamento della società.

ARTICOLO 24

1. A tutti gli uffici della Società può sovrintendere un direttore generale, avente i requisiti di capacità ed esperienza necessari, nominato dall'organo amministrativo, che ne stabilisce il compenso, conferendogli idonei poteri per la gestione dell'attività tecnico-amministrativa, nonché per la cura e l'implementazione dell'organizzazione interna della Società, nell'osservanza di quanto deliberato dall'organo amministrativo stesso, nonché delle linee strategiche e delle altre indicazioni impartite dalla Regione nell'esercizio del Controllo Analogò.

2. Il Direttore Generale riporta direttamente all'organo amministrativo.

3. L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più vice-Direttori Generali, che coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono, in caso di sua assenza o impedimento, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo stesso.

TITOLO IV
ESERCIZIO E BILANCIO
ARTICOLO 25

Gli eventuali risultati attivi di gestione, dopo che sia stata prelevata la quota per il fondo di riserva legale in conformità all'art. 2430 C.C., saranno reimpiegati nell'attività sociale o destinati al rafforzamento della base patrimoniale.

ARTICOLO 26

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori prefissandone i poteri.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 27

1. Salvi i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza stabiliti dalla legge, non possono coprire cariche negli organi della Società coloro che:

- hanno contrasti di interesse o liti pendenti con la medesima;
- hanno interessi propri o di congiunti o affini entro il terzo grado nelle imprese finanziate a qualsiasi titolo dalla Società, salvo che, denunciando il motivo di incompatibilità, l'operazione finanziaria della "Veneto Innovazione S.p.A." in quella impresa sia decisa in assenza dell'amministratore interessato, con voto unanime degli amministratori e con l'assenso dei Sindaci presenti;
- hanno rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il terzo grado con dipendenti o prestatori d'opera retribuiti stabilmente a qualsiasi titolo dalla "Veneto Innovazione S.p.A."
- siano dipendenti della Regione.

2. Con riguardo ai casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e per la gestione dei conflitti di interesse, si ha qui per richiamato tutto quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, per il cui rispetto la Società elabora apposite policy interne.

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente Statuto, si applicano le norme che disciplinano la Società per azioni.

F.to Guido Beghetto

" Fabrizio Spagna

" Paolo Talice